

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1809 del 13 luglio 2010

**Piano regionale di valorizzazione turistica delle Ville Venete. Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale n. 2390 del 4 agosto 2009 - "Adozione della Carta dei Servizi".**

[Turismo]

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [**

Note per la trasparenza:

La Carta dei Servizi è una sorta di "decalogo" dei giorni e degli orari di apertura, dei servizi offerti al turista da parte delle Ville Venete. E' introdotta una semplificazione per quelle Ville venete che sono già aperte al pubblico in quanto svolgono attività di alloggio, di ristorazione ecc.. Per queste ville è sufficiente offrire alcuni servizi legati al valore storico culturale della villa.

L'Assessore regionale Marino FINOZZI, riferisce quanto segue:

Nell'ambito della strategia regionale di promozione e valorizzazione delle diverse espressioni dell'attività turistica, la Giunta regionale ha avviato un lavoro di creazione prima, e valorizzazione poi, del prodotto turistico "ville venete", in modo da renderlo riconoscibile in Italia e all'estero e inserirlo nel più ampio progetto di diversificazione ed ampliamento dell'offerta turistica del Veneto denominato "Paesaggio culturale".

In questo senso, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2084 del 29 luglio 2008, ha dapprima costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare per l'elaborazione del Piano di valorizzazione turistica delle ville venete e, successivamente, ha adottato con deliberazione n. 2390 del 4 agosto 2009 la Carta dei Servizi delle Ville, una sorta di "decalogo" dei servizi e delle attività che la villa deve garantire al turista che la visita.

In sintesi, la Carta dei Servizi fissa quali standard e principi comuni: le giornate e gli orari di apertura al pubblico, i sistemi e metodi per acquisire informazioni od effettuare delle prenotazioni, la disponibilità di un punto informativo presso la villa, l'eventuale materiale disponibile per la conoscenza della villa e la valorizzazione del territorio, l'accessibilità, la copertura assicurativa e, infine, alcune raccomandazioni in ordine al guardaroba, ai parcheggi, alla disponibilità di interpretariato, di servizi igienici, i punti di ristoro all'interno della villa o la distanza dalla stessa.

La deliberazione n. 2390/2009 prevedeva che i proprietari delle ville che intendevano aderire alla Carta dei servizi presentassero una richiesta alla Direzione turismo, che successivamente avrebbe adottato l'elenco regionale delle ville aderenti alla Carta dei Servizi. La delibera ha previsto altresì che soltanto le ville che entreranno a far parte dell'elenco regionale potranno avere priorità nell'essere considerate all'interno degli itinerari turistici e far parte del circuito di promozione turistica della Regione.

Ora, alla prima scadenza per la predisposizione dell'Elenco regionale delle ville venete, sono pervenute 84 richieste di adesione alla Carta dei servizi: di queste una è risultata provenire dalla Regione Friuli Venezia Giulia e pertanto non è stata accettata, 9 sono state presentate da proprietari di edifici che non risultano iscritti nel catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete come prevede uno dei principi fondamentali della Carta dei Servizi, le restanti 74 domande sono state regolarmente accettate.

Prima di procedere alla stesura dell'Elenco regionale delle ville aderenti alla Carta dei Servizi è stata effettuata una verifica delle domande presentate e si è riscontrato che hanno chiesto di aderire alla Carta varie tipologie di villa, differenziate in base al tipo di attività svolta nella stessa. Infatti, alcune si propongono al turista come alloggio e, pertanto si tratta di ville che rientrano nella categoria delle strutture ricettive ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo", altre nella categoria degli agriturismo, ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997 n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica", altre ancora come ristoranti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Appare evidente, quindi, dall'istruttoria operata dalla competente direzione, che pur trattandosi di ville venete ai sensi della vigente normativa, ai fini della proposizione al turista e dell'attività di promozione e valorizzazione, gli impegni e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi di cui alla deliberazione n. 2390 del 4 agosto 2009 non sono appropriati per quelle ville

venete che svolgono un'attività d'impresa che, per sua natura, è normalmente aperta al pubblico.

Infatti, taluni dei fattori richiesti e inerenti, in particolare, la regolarità e la continuità (giornate e orari di apertura, informazioni e prenotazioni ecc.), ovvero l'accoglienza (informazione, accessibilità, servizi di ristoro e igienici, ecc.) sono insiti nell'attività che viene svolta nella villa veneta, per cui per queste tipologie di ville la Carta dei Servizi appare inappropriata.

Si ritiene quindi opportuno integrare la deliberazione n. 2390 del 4 agosto 2009 proponendo di considerare la Carta dei Servizi dalla medesima approvata idonea per le ville che possono essere considerate dei "complessi monumentali", intesi come insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica, tanto da poter essere considerati dei "luoghi della cultura", come definito dall'articolo 101 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Infatti, per tali ville, considerate quindi "luoghi della cultura", la Carta dei Servizi di cui alla delibera 2390/2009 risponde pienamente agli impegni e agli standard di qualità che devono essere offerti e assicurati nel tempo al turista, e garantiscono la Regione, gli Enti e le Associazioni che intendono promuovere le ville, i circuiti culturali e gli itinerari architettonici ad esse collegati, sulla qualità e sulla affidabilità dell'offerta al turista di questo nuovo prodotto.

Parimenti, si ritiene di poter considerare la Carta dei Servizi approvata con la deliberazione n. 2390/2009 pienamente valida anche per le ville venete che, pur non avendo la disponibilità dell'accesso al pubblico del corpo padronale o degli altri fabbricati storici (per inagibilità, per residenza privata, o per altro motivo), possono comunque rendere fruibile al turista il parco o i giardini monumentali che molto spesso fanno da splendido contorno alla villa medesima.

Per quanto riguarda invece le ville che sono iscritte nel catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete - IRVV - ma che nell'ambito dell'edificio catalogato come villa veneta svolgono attività d'impresa aperta al pubblico (di ricettività, di ristorazione, o altro), si ritiene che per queste ville non sia necessario richiedere l'adesione alla Carta dei Servizi approvata con deliberazione n. 2390/2009, ma sia sufficiente disporre di taluni dei requisiti più propriamente connessi all'aspetto storico culturale della villa.

Per le ville, quindi, che sono aperte al pubblico e in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Carta dei Servizi, sarà sufficiente che garantiscano il possesso dei seguenti elementi o dei seguenti impegni:

- presenza di personale adeguatamente preparato che accompagni e illustri, se richiesto dal turista, le caratteristiche storiche, artistiche ed architettoniche della villa e dell'eventuale parco;
- presenza di un info point nel quale collocare materiale informativo della villa veneta;
- disponibilità di materiale informativo sugli aspetti del territorio e delle altre ville venete che aderiscono alla Carta dei Servizi;
- rendere noto all'ospite eventuali iniziative culturali che si svolgono nelle ville e nel territorio mettendo a disposizione materiale fornito dagli uffici IAT e/o enti preposti;
- copertura assicurativa, se necessaria, per responsabilità civile per danni da terzi nelle aree visitabili interne ed esterne.

Per quanto non espressamente indicato e compatibile con la tipologia di villa veneta che contemporaneamente è anche struttura aperta al pubblico, valgono le altre indicazioni e le raccomandazioni indicate nella Carta dei Servizi di cui alla deliberazione n. 2390 del 4 agosto 2009.

Appare evidente che nella fase di promozione e nello svolgimento delle attività di comunicazione e valorizzazione al pubblico delle ville, dei circuiti culturali e degli itinerari turistici ad esse dedicati, saranno adottate le misure più adeguate per promuovere il valore storico, architettonico e culturale che le ville rappresentano, evitando di creare condizioni di disparità fra queste e tutte quelle che sono strutture ricettive, della ristorazione o di altro servizio aperte al pubblico non collocate in ambiente di villa veneta.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone alla Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 29 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione regionale del turismo";

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3821 del 26 novembre 2004 di adesione al progetto interregionale "Valorizzazione di un prodotto culturale: le ville";

VISTA la deliberazione n. 2084 del 29 luglio 2008 di costituzione di un gruppo interdisciplinare per la predisposizione del Piano regionale di valorizzazione turistica delle ville venete;

VISTA la deliberazione n. 2390 del 4 agosto 2009 di adozione della Carta dei servizi delle ville venete;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1997 n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica".

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

VISTA la legge 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;]

delibera

1. di integrare quanto previsto dalla deliberazione n. 2390 del 4 agosto 2009, stabilendo che la Carta dei Servizi dalla medesima approvata è idonea per le ville che possono essere considerate dei "complessi monumentali" intesi come insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica, tanto da poter essere considerati dei "luoghi della cultura", come definito dall'articolo 101 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

2. di stabilire che la Carta dei Servizi di cui al punto 1) è valida anche per le ville venete che, pur non avendo la possibilità di consentire l'accesso al pubblico del corpo padronale o degli altri edifici storici, possono comunque rendere fruibile al turista il parco o i giardini monumentali della villa medesima;

3. di stabilire che le ville venete iscritte nel catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete - IRVV - e nelle quali si svolge un'attività per cui risultano già aperte al pubblico, è sufficiente che garantiscano i seguenti impegni:

- presenza di personale adeguatamente preparato che accompagni e illustri, se richiesto dal turista, le caratteristiche storiche, artistiche ed architettoniche della villa e dell'eventuale parco;
- presenza di un info point nel quale collocare materiale informativo della villa veneta;
- disponibilità di materiale informativo sugli aspetti del territorio e delle altre ville venete che aderiscono alla Carta dei Servizi;
- rendere noto all'ospite eventuali iniziative culturali che si svolgono nelle ville e nel territorio mettendo a disposizione materiale fornito dagli uffici IAT e/o enti preposti;
- copertura assicurativa, se necessaria, per responsabilità civile per danni da terzi nelle aree visitabili interne ed esterne.

4. di prevedere che rimane invariato quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 2390 del 4 agosto 2009.